

Legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 I Comprensori montani, istituiti e disciplinati con la presente legge, assumono la denominazione di "Comunita' montane", ai sensi dell'art. 2, comma 27, della L.R. 1/2004.

2 Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 Partizione di cui fa parte l'art. 21, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4 Partizione di cui fa parte l'art. 25, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5 Partizione di cui fa parte l'art. 29, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6 Parole aggiunte all'Allegato A da DPREg. 5/6/2003, n. 0171/Pres. (B.U.R. 25/6/2003, n. 26).

7 Parole aggiunte all'Allegato A da DPREg. 18/11/2003, n. 0413/Pres. (B.U.R. 3/12/2003, n. 49).

8 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018

9 Parole soppresse all' Allegato A da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018

10 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018

11 Allegato A sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 21/2019

CAPO I

Istituzione e funzioni dei Comprensori montani

Art. 1

(Finalità)(1)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'istituzione dei Comprensori montani.

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 4, L. R. 18/2011

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.

(1)

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

(2)

6 L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003

Art. 3

(Conferenza permanente per la montagna)(1)

1. È istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata

Conferenza.

2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.

3. La Conferenza è composta da:

- a) il Presidente della Regione;
- b) l'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
- c) l'Assessore regionale alle autonomie locali;
- d) l'Assessore regionale alle finanze;
- e) l'Assessore regionale alla programmazione;
- f) i Presidenti delle Province;
- g) i Presidenti dei Comprensori montani;
- h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);
- i) il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.

5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCCEM.

6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla

realità sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

(Comprensori montani)(1)(2)

1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:

a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;

b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.

d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal

giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 5

(Funzioni dei Comprensori montani)(2)(3)

1. I Comprensori montani:

- a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
- b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
- c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
- d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
- e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
- f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 4/2008

2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 6

(Province)(1)

1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1 bis, L. R. 20/2016

Art. 7

(Funzioni nel settore forestale)(1)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del

settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.

2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:

a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;

b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;

c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;

d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;

e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008

Art. 8

(Attribuzioni in materia di difesa del suolo)

1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;

b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 47, L. R. 2/2006

2 Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 11/2015

Art. 9

(Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo)(2)

1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative:

a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della

legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

b) agli interventi per l'acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);

c) (ABROGATA);

d) (ABROGATA).

(1)

2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.

3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:

a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;

b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;

c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31

ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.

5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.

6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.

7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008

Art. 10

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 12/2003

5 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2015

CAPO II

Ordinamento dei Comprensori montani

Art. 11

(Statuto)(1)(2)(3)

1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.

2. Lo statuto è approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 12

(Organi)(1)

1. Sono organi dei Comprensori montani:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

(Consiglio)(1)(2)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.

4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche

in via continuativa, nel Consiglio.

5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.

6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti;

b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;

e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 14

(Giunta)(1)(2)

- 1.** La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella del Comprensorio montano. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.
- 2.** La Giunta dei Comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.
- 3.** La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
- 4.** Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.
- 5.** Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2** L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 15

(Presidente)(1)(2)

- 1.** Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 16

(Organizzazione degli uffici e del personale)(1)(2)

1. I Comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.
3. I Comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.
4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di

direzione amministrativa.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie e contabili)(1)(2)

1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.

2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:

a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;

b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

Art. 18

(Controlli)(1)(2)

1. Nei confronti dei Comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

CAPO III

Programmazione

Art. 19

(Programmazione per lo sviluppo montano)(2)(3)(4)(5)

1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato <<piano regionale>>, con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.

2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziarie stanziare dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.

3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed

alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.

4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.

5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.

6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.

7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.

8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota fino al 100 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).

(1)

9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.

10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria

competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 12/2006
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano)(3)(4)(5)(6)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.

3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:

a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;

b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.

5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.

6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.

(1)(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 76, L. R. 1/2005

2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6, comma 57, L. R. 12/2006 nel testo modificato da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017

CAPO IV

Incentivi a favore delle zone montane

Art. 21

(Zone di svantaggio socio-economico)(1)(2)(3)(4)

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:

- a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
- b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
- c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
- c) andamento demografico;
- d) invecchiamento della popolazione;
- e) numero delle imprese locali;
- f) tasso di occupazione;
- g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di

incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 21, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 25/2016

Art. 22

(Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna)(1)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008

Art. 23

(Attribuzioni in materia di commercio)(1)(2)(3)(4)(5)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto <<de minimis>> definito dalle norme comunitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 77, L. R. 14/2012

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012

4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 10, L. R. 23/2013

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 8/2014

Art. 24

(Attribuzioni in materia di turismo alpino)

1. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

CAPO V

Esercizio associato di funzioni comunali

Art. 25

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

2 Partizione di cui fa parte l'art. 25, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 17/2004

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 28

(Comunità di vallata)(1)

1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.

2. L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.

3. La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO VI

Successione alle Comunità montane

Art. 29

(Differimento della soppressione delle Comunità montane)(1)(2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), coma da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2002, le parole: <<con decorrenza dall'1 gennaio 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decorrenza dall'1 aprile 2003>>.

2. I Commissari straordinari di ciascuna Comunità montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all'anno 2003, nonché i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi Comprensori montani; essi provvedono, altresì, all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle Comunità montane comprese nel loro territorio.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni dei Comprensori montani, gli organi nominati ai sensi dell'articolo 31 provvedono all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003, entro il 30 aprile 2003.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario ad acta per l'adozione del bilancio di previsione.

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 29, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 30

(Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani)(1)

1. I Comprensori montani, a partire dall'1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.

3. I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31

(Disposizioni di prima applicazione)(1)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del Comprensorio montano, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall'articolo 13. Presso la medesima Comunità montana è stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del Consiglio.

2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.

4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all'elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.

5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'articolo 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 11.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunità montana individuata ai sensi del comma 1.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per

l'amministrazione del Comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

(Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province)(1)

1. A partire dall'1 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Le Province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.

3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell'articolo 55, comma 8, della legge regionale 42/1996, e trasferito alle Province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i Comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.

4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra Comuni interessati, Province e Amministrazione regionale.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 33

(Adempimenti contabili)(1)

1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti dei Comprensori montani, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 4, alle Province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.

2. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono all'asestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle sopresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.

3. Le Province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 34

(Liquidazione delle Comunità montane)(1)

1. I commissari straordinari di ciascuna Comunità montana nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dall'1 aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori.

2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle Comunità montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

3. Essi inviano alla Direzione regionale per le autonomie locali:

a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003;

b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della Comunità montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale.

4. La Giunta regionale:

a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

b) provvede all'approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b).

5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 35

(Approvazione dello Statuto)(1)

1. Lo statuto del Comprensorio montano deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nello statuto vengono, fra l'altro, fissati la sede e la denominazione del Comprensorio montano.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 si applicano ai Comprensori montani, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e ove compatibili, le disposizioni previste nello statuto della Comunità montana nel cui territorio, compreso in ogni singolo Comprensorio montano, risiede il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

4. In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario ad acta per l'approvazione dello statuto.

5. Fino all'approvazione dei regolamenti del Comprensorio montano trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari emanate dalla Comunità montana di cui al comma 3.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 36

(Rinvio)(1)(2)

1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.

CAPO VII

Norme transitorie, finali e finanziarie

Art. 37

(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)(1)

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle sopresse Comunità

montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 38

(Disposizioni programmatiche transitorie)(1)(2)(3)(4)(5)

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017

Art. 39

(Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi)(1)

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 40

(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)(1)(2)

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 42

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009

Art. 43

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/1992)

1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), le parole: <<la Comunità montana del Carso è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate>>.

2. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: <<dalla Comunità montana del Carso>> e le parole: <<dalla Comunità stessa>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<dalle Province di Gorizia e di Trieste>> e dalle parole: <<dalle Province stesse>>.

2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.

(1)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 39, L. R. 1/2004

Art. 44

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011

2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 45

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2001, riguardante i trasporti pubblici)

1. Il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

<<4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale 3/2002, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2001, riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001 è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

<<6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico)

1. Il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

<<2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

3. Il comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

<<4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall'1 aprile 2003:

a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento

della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);

b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);

c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);

d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);

e) i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).

Art. 50

(Norme finanziarie)

1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 commi 1 e 3.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 46 l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 13/2001, per l'anno 2003, è confermata per l'anno medesimo a carico del "Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi statali".

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 1, è disposto quanto segue:

a) nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo

montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali>>;

b) nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena>>.

4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 <<Fondo regionale per lo sviluppo montano>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 4, all'onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono

trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nella competenza dell'esercizio 2003 sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 51

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.